

# Libretto di Polizza

EDIZIONE 1° Dicembre 2010



## Responsabilità civile

AUTOVETTURE



# INDICE

	<b>PAG.</b>
Condizioni Generali di Assicurazione	<b>3</b>
Vincoli	<b>22</b>
Condizioni Aggiuntive per la Copertura di <i>Rischi</i> non compresi nell'Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile	<b>25</b>
Condizioni Speciali di Assicurazione	<b>29</b>
E) Franchigia Fissa ed Assoluta	<b>30</b>
F) Bonus/Malus per Autovetture	<b>31</b>
Fonti Normative	<b>43</b>



# **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER AUTOVETTURE**

**(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto  
Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 -  
"Nuovo Codice delle Assicurazioni Private")**



### DEFINIZIONI

#### APPLICAZIONE

Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.

#### AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

#### ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

#### ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni e' tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

#### COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un *Rischio* assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

#### CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

#### COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

#### CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – [www.consap.it](http://www.consap.it)).

#### CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

#### DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

#### FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discen-



## CONDIZIONI GENERALI

denti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

### FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

### LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

### LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

### MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

### MILANO ASSICURAZIONI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

### MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

### NORME TARIFFARIE

Le norme di *MILANO ASSICURAZIONI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

### PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

### PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.



### **POLIZZA**

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *MILANO ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.

### **PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

### **PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

### **RESPONSABILITA' PARITARIA**

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

### **RESPONSABILITA' PRINCIPALE**

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

### **RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA**

Il ripristino del veicolo, da parte di *MILANO ASSICURAZIONI*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **STATO DI NECESSITÀ**

L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare se', o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

### **TARIFFA**

La *Tariffa* di *MILANO ASSICURAZIONI* in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

### **TERZI**

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.



## ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

MILANO ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo descritto in *Polizza*.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del veicolo non e' equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
7. **PER AUTOTASSAMETRI ED AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO:** la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario del veicolo* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai *Terzi* trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento**;
8. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del *Proprietario* e del *Committente* per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo



e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.**

*MILANO ASSICURAZIONI* inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive, i *Rischi* non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza*.

**In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, 7 e 8 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.** L’assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

### **ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA**

Salvo che non sia diversamente convenuto l’assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, dal *Locatario*), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del *Codice*, *MILANO ASSICURAZIONI* eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.



## CONDIZIONI GENERALI

*MILANO ASSICURAZIONI* rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

### ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo *MILANO ASSICURAZIONI* rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni **ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La Carta Verde è valida per lo stesso *Periodo di assicurazione* per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, *MILANO ASSICURAZIONI* risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del *Premio* o delle rate di *Premio* successive.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del *Periodo di assicurazione* e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il ***Contraente* è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a MILANO ASSICURAZIONI** la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - *Esclusioni e rivalsa*.



### **ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da MILANO ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

**Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto**, che sono autorizzati a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell'articolo 5- Adeguamento del Premio.** Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO**

MILANO ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. **Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.**

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.

### **ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* dello stesso (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente*, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa, nonché al contenuto dell'*Attestazione*.

**In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**



Il **Contraente** è tenuto a comunicare immediatamente a **MILANO ASSICURAZIONI** ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, **MILANO ASSICURAZIONI** eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il **Premio** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi successivi: inizia *sessanta giorni* prima della decorrenza contrattuale e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

### ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

Il **Contraente** è tenuto a comunicare immediatamente a **MILANO ASSICURAZIONI** l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

#### a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante, **previa restituzione all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*: in questo caso **MILANO ASSICURAZIONI** procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

#### b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente e' tenuto a darne immediata comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI, fornendo tutte le**



indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei *Premi* successivi fino al momento di detta comunicazione.

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

**Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: MILANO ASSICURAZIONI pertanto non rilascerà l'Attestazione.**

### c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde.** MILANO ASSICURAZIONI rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. MILANO ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio*, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di MILANO ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

### ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il *Contraente* intenda sospendere la garanzia in corso di contratto **è tenuto a darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI restituendo (in caso di furto, rapi-**



na o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all'Agencia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

MILANO ASSICURAZIONI rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal *Contraente*. La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

**Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.**

Qualora tale durata sia inferiore, **il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni**, con rinuncia però, da parte di MILANO ASSICURAZIONI, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.

**Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve:** qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. MILANO ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti con frazionamento del *Premio* il *Contraente* e' tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà', la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà'), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate successive alla risoluzione del contratto.

### **RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO**

All'atto della riattivazione del contratto, il *Premio* viene determinato da MILANO ASSICURAZIONI sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purchè il *Proprietario* assicurato (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.

**Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purchè siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.



### ***Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]***

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il **Premio** pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a **MILANO ASSICURAZIONI**; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il *Periodo di osservazione* non subisce interruzioni.

### ***Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]***

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

**MILANO ASSICURAZIONI** tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei *Sinistri* eventualmente liquidati durante la sospensione.

## **ESCLUSIONI**

**Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:**

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

## **ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI**

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento e' presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. **E' esclusa la presentazione in via telematica.**

In ogni caso **deve essere presentata Denuncia del Sinistro** redatta sul modulo, fornito da **MILANO ASSICURAZIONI**, *Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro*, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008



La predetta *Denuncia* deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza.

La *Denuncia* deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* stesso.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia* del *Sinistro* come sopra indicati può comportare per **MILANO ASSICURAZIONI** gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia* del *Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

### **ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTEENZE**

**MILANO ASSICURAZIONI** assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

**MILANO ASSICURAZIONI** non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora **MILANO ASSICURAZIONI** lo richieda espressamente.

### **ARTICOLO 12 - RINNOVO DEL CONTRATTO**

#### ***Durata***

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.

#### ***Disdetta***

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in Polizza**. In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall'articolo 5 - Adeguamento del Premio**, in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.



### **ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO**

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione. **E' altresì esclusa qualsivoglia variazione**, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

### **ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO**

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a **MILANO ASSICURAZIONI**, restituendo, se ancora in suo possesso, il *certificato di assicurazione*, il *contrassegno* e la *Carta Verde* all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

**Il Contraente deve inoltre consegnare a MILANO ASSICURAZIONI copia della denuncia presentata all'Autorità competente.**

Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 9 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

#### **a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO**

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato o ad un suo *Famigliare convivente*.

*MILANO ASSICURAZIONI* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

#### **b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno ***MILANO ASSICURAZIONI* non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

*MILANO ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.



Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

### **ARTICOLO 15 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di *Rischio* a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il *Contraente* è **tenuto a darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.**

**Il *Contraente* deve inoltre consegnare a MILANO ASSICURAZIONI:**

- **in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione ;**
- **in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.**

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

#### **a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO**

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* distrutto, demolito od esportato o ad un suo *Famigliare convivente*.

*MILANO ASSICURAZIONI* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

#### **b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo e *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.**

Qualora certificato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.



Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

MILANO ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

### ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

MILANO ASSICURAZIONI rilascia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un'Attestazione contenente:

- la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento;
- il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all'Assicurato e da questi non corrisposte;
- la firma dell'Assicuratore.

Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l'Attestazione contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.

Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione vengono indicati:



## CONDIZIONI GENERALI

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di responsabilità.

E' legittimato al ritiro dell'*Attestazione* oltre al *Contraente* anche il *Proprietario* (o il *Locatario* nel caso dei contratti di *Leasing* o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal *Contraente*.

L'*Attestazione* viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo **MILANO ASSICURAZIONI** rilascia al *Contraente* l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

**Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", MILANO ASSICURAZIONI non rilascia l'Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.** Per tali veicoli l'*Attestazione* viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della *Polizza*.

Nel caso di contratto stipulato in *Coassicurazione* con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'*Attestazione* viene rilasciata dalla delegataria.

**MILANO ASSICURAZIONI non rilascia l'Attestazione nel caso di:**

- **contratti sospesi, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;**
- **contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- **contratti, o *Applicazioni*, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.**

### ***Validita' dell'Attestazione***

Il periodo di validita' dell'*Attestazione* e' pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa e' stata rilasciata. La validita' dell'*Attestazione* e' posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiarì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.



In caso di *Polizza* sospesa la validità dell'ultima *Attestazione* conseguita e' posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'*Attestazione* sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà la validità dell'*Attestazione* stessa e' pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima e' stata rilasciata.

In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l'*Attestazione* non e' più valida.

### **ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO – DUPLICATO DI POLIZZA**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, *MILANO ASSICURAZIONI* vi provvede **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio**.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, *MILANO ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese dell'Assicurato**.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento **l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità**.

In caso di richiesta di duplicato o copia della *Polizza* ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, *MILANO ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato o una copia **su richiesta ed a spese dell'Assicurato**.

Se la perdita della polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, **l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità**.

### **ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da *MILANO ASSICURAZIONI*.

### **ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del Consumo*), e' competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.



Negli altri casi e' competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali e' assegnato il contratto.

### **ARTICOLO 20 – RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Qualora il *Contraente Assicurato* abbia dichiarato in *Polizza* di volersi avvalere del *Risarcimento del danno in forma specifica* per i *Sinistri* che rientrino nell'applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, il *Premio RC Auto* sara' ridotto nella misura prevista dalla *Tariffa* o dalle *Norme Tariffarie* ed indicata in *Polizza*.

Tale modalita' di risarcimento dei danni trovera' applicazione solo nei casi in cui il *Contraente Assicurato* - a giudizio di *MILANO ASSICURAZIONI* - non sia neppure parzialmente responsabile in ordine alla causazione del danno; **inoltre la predetta modalita' di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della *Polizza* per qualsivoglia causa, trovera' applicazione sulla *Polizza* sostituyente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle *Norme Tariffarie*.**

L'indennizzo corrisposto da *MILANO ASSICURAZIONI* non potra' comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del *Sinistro*.

### **ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



# VINCOLI

## CLAUSOLE

### I) PER I VEICOLI LOCATI IN *LEASING*

**CLAUSOLA N. 1** (*pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing*)

La *Polizza* e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario del veicolo concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *MILANO ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

**Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.**

**CLAUSOLA N. 2** (*pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing*)

La *Polizza* e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario del veicolo concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *MILANO ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel paga-



mento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

**MILANO ASSICURAZIONI** potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

**Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.**

### **II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE**

**CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)**

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto *MILANO ASSICURAZIONI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) **a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.**

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

**Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.**



**CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)**

La **Polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell' Ente vincolatario in essa indicata e pertanto **MILANO ASSICURAZIONI** si obbliga per la durata della **Polizza** stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni **Sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in **Polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa **Denuncia**;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **Premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) **a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata**, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

**MILANO ASSICURAZIONI** potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in **Polizza** il **Contraente** può avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.



**CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA  
DI *RISCHI* NON COMPRESI  
NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  
PER LA RESPONSABILITA' CIVILE**



**Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.**

***D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria***

Preso atto che il veicolo indicato in *Polizza* è dato in uso dall'Ente *Proprietario/Locatario* o dalla Società *Proprietaria/Locataria (Leasing)* a dipendenti o collaboratori anche occasionali, *MILANO ASSICURAZIONI*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente *Proprietario/Locatario* o della sola Società *Proprietaria/Locataria*:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

**L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente *Proprietario/Locatario*, o la Società *Proprietaria/Locataria*, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

***K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope***

*MILANO ASSICURAZIONI*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

***N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati***

*MILANO ASSICURAZIONI*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

***MILANO ASSICURAZIONI* si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.**

***T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope***



*MILANO ASSICURAZIONI*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. ***MILANO ASSICURAZIONI* si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;**
- nei confronti del *Proprietario* del veicolo indicato in *Polizza* nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **sempreche' il *Proprietario* stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

### ***V) Bonus protetto***

Fermo restando quanto pattuito nell'ambito della Condizione Speciale richiamata in *Polizza*, ai fini dell'evoluzione della classe di merito di Compagnia, *MILANO ASSICURAZIONI* non terrà conto del primo *Sinistro* con *Responsabilità principale* che farebbe scattare il malus per il quale la Società ha effettuato un pagamento.

In presenza di soli *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* *MILANO ASSICURAZIONI* non terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe il primo scatto di malus.

**La classe di merito CU verrà invece regolarmente evoluta.**

### ***W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese [30 giorni]***

*MILANO ASSICURAZIONI*, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Sospensione in corso di contratto*, consente la proroga delle scadenze, sia delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello della sospensione **purchè la sospensione stessa abbia avuto durata pari o superiore ad un mese [30 giorni].**

### ***X) Conducente esclusivo***

Il *Contraente* dichiara che il veicolo viene guidato unicamente dalla persona indicata in *Polizza* come *conducente esclusivo*.

**Qualora al momento del *Sinistro* alla guida del veicolo si trovi una persona diversa dal *conducente esclusivo* *MILANO ASSICURAZIONI* eserciterà' il diritto di rivalsa per le somme pagate.**



**Tale rivalsa verra' esercitata in proporzione del minor *Premio* pagato per effetto della presenza in *Polizza* della *Condizione Aggiuntiva X* con il massimo di €2.500. *MILANO ASSICURAZIONI* non esercitera' tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purche' adeguatamente documentati:**

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo dovuto a *Stato di necessita'*;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

### ***Y) Conducente esperto***

Il *Contraente* dichiara che il veicolo viene guidato unicamente da persone di eta' pari o superiore a 26 anni che abbiano conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in *Polizza*, da almeno due anni. **Qualora al momento del *Sinistro* alla guida del veicolo si trovi una persona priva dei requisiti sopra indicati *MILANO ASSICURAZIONI* esercitera' il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verra' esercitata in proporzione del minor *Premio* pagato per effetto della presenza in *Polizza* della *Condizione Aggiuntiva Y* con il massimo di €2.500 .**

*MILANO ASSICURAZIONI* non esercitera' tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purche' adeguatamente documentati:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo dovuto a *Stato di necessita'*;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.



# CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE



*Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.*

### **E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

La presente assicurazione è stipulata con *Franchigia* fissa ed assoluta per ogni *Sinistro* nell'ammontare precisato in *Polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a **MILANO ASSICURAZIONI** l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice MILANO ASSICURAZIONI* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.



## F) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE

### 1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula *Bonus/Malus* -che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione*- che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

**TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO**

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del Premio
S6	0,37
S5	0,39
S4	0,41
S3	0,43
S2	0,45
S1	0,47
1	0,49
2	0,52
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,45
16	1,81
17	2,20
18	2,70

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.



***In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.***

## **2. AUTOVETTURE ASSICURATE PER LA PRIMA VOLTA**

### **2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA**

Se il contratto è relativo ad un'autovettura assicurata per la prima volta:

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 14.

Qualora il *Contraente* consegni un'*Attestazione* in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) –persona fisica- del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per la nuova autovettura di sua proprietà o a lui locata:

- della classe di merito indicata dalla Tabella 2A se l'autovettura era assicurata con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE NUOVA MAA* -con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1<sup>a</sup> Global-nella formula *Bonus/Malus (Condizione Speciale F)* e qualora l'*Attestazione* indichi la classe di assegnazione *Nuova Maa* da 1 a 5;

#### **TABELLA 2A – CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE ex DIVISIONE NUOVA MAA**

<b>Classe di assegnazione indicata sull'attestazione MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE NUOVA MAA</b>	<b>Classe di merito di assegnazione</b>
1	S4
2	1
3	2
4	3
5	4

- della classe di merito indicata dalla Tabella 2B se l'autovettura era assicurata con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, ITALIA o LA PREVIDENTE* -con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1<sup>a</sup>



Global-nella formula *Bonus/Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA)* qualora l'*Attestazione* indichi la classe di assegnazione da B1 a B5;

**TABELLA 2B – CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE ex DIVISIONE MILANO, ITALIA o LA PREVIDENTE**

Classe di assegnazione indicata sull' <i>Attestazione</i> MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, ITALIA o LA PREVIDENTE	Classe di merito di assegnazione
B5	S6
B4	S5
B3	S4
B2	S3
B1	S2

- della classe di merito risultante dall'*Attestazione* se l'autovettura era assicurata presso *MILANO ASSICURAZIONI* con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1<sup>a</sup> Global o diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1<sup>a</sup> Global, purché non rientranti nei casi precedentemente riportati;
- della classe di merito CU risultante dall'*Attestazione* se l'autovettura era assicurata presso un'altra Compagnia.

**Il *Contraente* è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione dell'autovettura e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

**2.2. IN SOSTITUZIONE DI UN'ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'**

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un'autovettura, che venga sostituita da un'altra autovettura di nuova proprietà, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale - a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un'altra autovettura di nuova proprietà- si procede come di seguito indicato purché l'*Attestazione* sia scaduta da meno di cinque anni:



### ***Autovettura già assicurata presso MILANO ASSICURAZIONI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1<sup>a</sup> Global***

Qualora la precedente autovettura fosse già assicurata presso MILANO ASSICURAZIONI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1<sup>a</sup> Global il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'*Attestazione* rilasciata per l'autovettura precedente purché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

#### **Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:**

- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia della carta di circolazione dell'autovettura da assicurare e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

### ***Autovettura già assicurata presso MILANO ASSICURAZIONI con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1<sup>a</sup> Global***

In presenza di un'autovettura assicurata in precedenza con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE NUOVA MAA* -con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1<sup>a</sup> Global-nella formula *Bonus/Malus (Condizione Speciale F)* qualora l'*Attestazione* indichi la classe di assegnazione *NUOVA MAA* da 1 a 5 il contratto è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

In presenza di un'autovettura assicurata in precedenza con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, ITALIA o LA PREVIDENTE* -con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1<sup>a</sup> Global-nella formula *Bonus/Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA)* qualora l'*Attestazione* indichi la classe di assegnazione da B1 a B5 il contratto è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2B sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Negli altri casi il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull'*Attestazione*.

#### **Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:**

- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;



- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia della carta di circolazione dell'autovettura da assicurare e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà'.

### ***Autovettura già assicurata presso altra Compagnia***

Qualora l'autovettura sia stata acquistata in sostituzione di un'altra autovettura già assicurata presso un'altra Compagnia il contratto verterà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'*Attestazione* rilasciata per la precedente autovettura, e sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

**Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:**

- l'*Attestazione* del veicolo precedente;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia della carta di circolazione dell'autovettura da assicurare e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà'.

### **3. AUTOVETTURE GIA' ASSICURATE IN UNA FORMULA DIVERSA DAL *BONUS/MALUS***

Se il contratto si riferisce ad un'autovettura assicurata in precedenza in una formula diversa da quella *Bonus/Malus*, il contratto stesso è assegnato:

- alla classe di assegnazione CU indicata sull'*Attestazione*;
- alla classe di merito 13 se sull'*Attestazione* non è indicata la classe di assegnazione CU.

**Il Contraente già assicurato presso altra Compagnia è tenuto a consegnare a MILANO ASSICURAZIONI la precedente *Attestazione*.**

In assenza dell'*Attestazione* il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo



alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In caso di passaggio da una formula tariffaria con “*Franchigia* fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “*Bonus/Malus*”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell’*Attestazione* verranno cumulate – ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.

#### **4. AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE NELLA FORMULA *BONUS/MALUS***

##### **4.1. CON POLIZZA MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE NUOVA MAA CON CLASSE DI PROVENIENZA 1 E DI ASSEGNAZIONE NUOVA MAA 1 E CON CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1<sup>A</sup> GLOBAL**

Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE NUOVA MAA* nella formula *Bonus/Malus* (*Condizione Speciale F*) e l’ultima *Attestazione* indichi la classe di assegnazione *NUOVA MAA* da 1 a 5, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A.

##### **4.2. CON POLIZZA MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, ITALIA o LA PREVIDENTE CON CLASSE DI ASSEGNAZIONE DA B1 A B5 E CON CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1<sup>A</sup> GLOBAL**

Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, ITALIA o LA PREVIDENTE* nella formula *Bonus/Malus* (*Condizioni Particolari P, PF e PFA*) e l’ultima *Attestazione* indica la classe di assegnazione da B1 a B5 il contratto stesso è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2B.

##### **4.3. CON ALTRE POLIZZE MILANO ASSICURAZIONI**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull’*Attestazione* rilasciata dalla stessa *MILANO ASSICURAZIONI*.

##### **4.4. PRESSO ALTRA IMPRESA**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’*Attestazione* rilasciata dal precedente assicuratore.

##### **4.5. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI**

In assenza dell’*Attestazione* il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La



classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata sull'*Attestazione* (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalle Tabelle 2A e 2B), se quest'ultima è stata rilasciata da *MILANO ASSICURAZIONI*;
- alla classe di assegnazione CU indicata sull'*Attestazione*, se quest'ultima è stata rilasciata da una diversa Impresa.

### **5. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO**

Nel caso in cui l'autovettura fosse gia' assicurata con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

#### **5.1. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON POLIZZA MILANO ASSICURAZIONI**

Il nuovo contratto e' assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalle Tabelle 2A e 2B) di quello precedente.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il **Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

**In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi piu' di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

#### **5.2. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS PRESSO ALTRA IMPRESA**

Il **Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo**. La nuova *Polizza* e' assegnata alla classe di merito di assegnazione CU indicata nel predetto contratto. **In mancanza di quest'ultimo, la nuova Polizza e' assegnata alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli**



**1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

**In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

Qualora il precedente contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU la nuova *Polizza* e' assegnata alla classe di merito 14.

### **5.3. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA IN UNA FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS**

**Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo qualora fosse gia' assicurato con Polizza di altra Impresa. In mancanza di quest'ultimo, la nuova Polizza e' assegnata alla classe di merito 18.**

Se il precedente contratto temporaneo è stato stipulato in una formula diversa dal *Bonus/Malus* la nuova *Polizza* e' assegnata alla classe di merito 13.

Se il precedente contratto è cessato da più di dodici mesi, si applica la classe di merito 13 **qualora il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile** che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

**In assenza di tale dichiarazione, la Polizza viene assegnata alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di cinque anni.

### **6. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa **il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata; se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, il Contraente deve dichiarare la classe di merito di assegnazione CU maturata.** Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. **In mancanza della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

### **7. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze



dell'*Attestazione* che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata da *MILANO ASSICURAZIONI* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

### 8. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un'autovettura già assicurata all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il *Contraente* non consegna una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per una nuova autovettura, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

### 9. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 3, a seconda che *MILANO ASSICURAZIONI* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti -riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del malus.

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di *Denuncia* di *Sinistro* o di richiesta di risarcimento- il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 3.



TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	Classe di merito di assegnazione in base a: – numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e – numero di volte in cui la <i>Responsabilità paritaria</i> “cumulata” per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%.				
	0	1	2	3	4 o più
S6	S6	S4	S1	3	6
S5	S6	S3	1	4	7
S4	S5	S2	2	5	8
S3	S4	S1	3	6	9
S2	S3	1	4	7	10
S1	S2	2	5	8	11
1	S1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

**10. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI**

E' data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 3 **offren-**



do a **CONSAP** (per i **Sinistri** liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a **MILANO ASSICURAZIONI** (per gli altri **Sinistri**) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei **Sinistri** considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i **Sinistri** liquidati integralmente **nel corso dell'annualità' in scadenza** e potrà essere esercitata **entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale**.

### 11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purchè il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

### 12. SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un'altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, semprechè il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

L'*Attestazione* relativa ad un'autovettura consegnata in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purchè sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 **se il precedente contratto è stato stipulato presso altra Impresa** ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con MILANO ASSICURAZIONI.**

### 13. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN'ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all'atto della stipulazione del contratto consegni un'*Attestazione* in corso di validità conseguita per un'altra autovettura - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.



### 14. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a MILANO ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.**

**Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice MILANO ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.**

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purchè sia stato effettuato il dovuto rimborso a MILANO ASSICURAZIONI.**

Qualora quest'ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, *MILANO ASSICURAZIONI* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso *MILANO ASSICURAZIONI* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato *MILANO ASSICURAZIONI* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.



# **FONTI NORMATIVE**

**CODICE CIVILE****Articolo 1888 - Prova del contratto**

*Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.*

*L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.*

*L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.*

**Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.*

*L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.*

*L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.*

*Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.*

**Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

*Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.*

*Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.*

**Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi**

*Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.*



### **Articolo 1898 - Aggravamento del rischio**

*Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.*

*L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.*

*Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.*

*Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.*

*Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.*

### **Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio**

*Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.*

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.*

*(...)*

### **Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

*L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

### **Articolo 2054 – Circolazione di veicoli**

*Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.*

*Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.*



## FONTI NORMATIVE

*Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riserva di dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.*

*In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.*



### **Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)**

#### **Articolo 122 - Veicoli a motore**

- 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.*
- 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.*
- 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.*
- 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.*

#### **Art. 124 - Gare e competizioni sportive**

- 1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.*
- 2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.*

**Art. 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. *Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*
2. *Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*
  - a) *i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;*
  - b) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*
  - c) *ove l'assicurato sia una societ , i soci a responsabilit  illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).*

**Art. 134 – Attestazione sullo stato del rischio**

*(...)*  
 4-bis. *L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gi  titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gi  assicurato.*

**Art. 144 - Azione diretta del danneggiato**

1. *Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione.*
2. *Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia*



*diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.*

3. *Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e' chiamato anche il responsabile del danno.*
4. *L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.*

### **Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto**

1. *In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.*
2. *La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche' i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.*
3. *L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.*
4. *Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.*
5. *L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e' imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.*
6. *In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel*



*caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.*

### **Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto**

1. *Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:*
  - a) *i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;*
  - b) *il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;*
  - c) *le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;*
  - d) *i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;*
  - e) *i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.*
2. *Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.*
3. *L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.*

### **Art. 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante**

1. *Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:*



- a) *la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;*
  - b) *la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;*
  - c) *la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.*
2. *Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.*
  3. *La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.*



***Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo)***

**Art. 3 - Definizioni**

1. *Ai fini del presente codice si intende per:*

- a) *consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;*
- (...)









Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO - [www.milass.it](http://www.milass.it)